


La privacy in farmacia

Adempimenti e modulistica



(aggiornato a maggio 2011)

***Vademecum per il titolare di farmacia a cura dell'ufficio
legale della Federfarma***

Indice

1. DISPENSAZIONE DI FARMACI

- 1.1 Ricettario SSN
- 1.2 Ricette ripetibili
- 1.3 Ricette non ripetibili
- 1.4. Ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti
- 1.5 Esclusione dell'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso per le ricette contenenti prescrizioni di farmaci
- 1.6 Rilevazione del codice fiscale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria.
- 1.7 Scontrino fiscale parlante recante il codice fiscale

2. DISTANZE DI CORTESIA, INCARICHI E ISTRUZIONI AGLI OPERATORI

- 2.1 Distanze di cortesia e regole di condotta degli operatori
- 2.2. Titolare del trattamento dei dati personali. Incaricati al trattamento. Responsabile del trattamento dei dati personali

3. SERVIZI SANITARI

- 3.1 Regole generali. Misure per il rispetto della dignità degli interessati. Informativa e consenso
- 3.2 CUP prenotazioni di visite specialistiche e ritiro di referti
 - 3.2.1 Informativa e consenso
 - 3.2.2 Consegna dei referti
 - 3.2.3 Misure e accorgimenti. No a banche dati di referti digitali in farmacia. Modalità e tempi di conservazione dei referti.
 - 3.2.4 Postazioni dedicate e distanze di rispetto
- 3.3 Prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo
- 3.4 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali per il tramite di infermieri e fisioterapisti

4. VIDEOSORVEGLIANZA

- 4.1 Obbligo di informativa mediante l'esposizione di cartelli
- 4.2 Violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa. Sanzioni
- 4.3 Verifica preliminare del Garante della privacy solo in determinati casi
- 4.4 Esclusione della notificazione del trattamento per le riprese effettuate per fini di sicurezza
- 4.5 Misure di sicurezza
- 4.6 Incaricati all'utilizzazione degli impianti
- 4.7 Conservazione delle immagini
- 4.8 Autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro (Divieto di controllo a distanza dei lavoratori)

5. RAPPORTI DI LAVORO

- 5.1 Finalità del trattamento. Informativa e consenso.
- 5.2 Comunicazione dei dati personali del lavoratore a soggetti determinati.
- 5.3 Rete aziendale e internet.
- 5.4 Diffusione dei dati personali.
- 5.5 Cartellini identificativi.
- 5.6 Misure di sicurezza a protezione dei dati personali dei lavoratori
 - 5.6.1 Dati sanitari dei lavoratori.
 - 5.6.2 Incaricati.
 - 5.6.3 Misure fisiche ed organizzative.

6. FIDELITY CARD

- 6.1 Riduzione al minimo del trattamento dei dati personali. Divieto di trattamento di dati sanitari
- 6.2 Finalità di fidelizzazione della clientela, mediante l'attribuzione di vantaggi o premi
- 6.3 Finalità di profilazione della clientela. Divieto di trattare dati sanitari
- 6.3 Informativa e Consenso
- 6.4 Tempi di conservazione
- 6.5 Notificazione del trattamento
- 6.6 Misure di sicurezza

7. NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

8. MISURE DI SICUREZZA E DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)

- 8.1 Misure di sicurezza
- 8.2 Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
- 8.3 Aggiornamento del DPS
- 8.4 Sanzioni
- 8.5 Attestazione di conformità al disciplinare tecnico
- 8.6 Amministratori di sistema

Premessa

Le farmacie italiane, tutte convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno l'importante compito di collaborare a rendere effettivo il rispetto del diritto alla salute del cittadino, sancito dalla nostra carta costituzionale come valore fondante la società. Tale diritto, come è noto, è diretto corollario del principio fondamentale del diritto alla vita e del rispetto della dignità della persona.

Il diritto alla privacy o, più correttamente, alla protezione dei dati di carattere personale è inserita – nel capo dedicato alla Dignità della persona – tra i principi di apertura che definiscono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza nel dicembre 2000. Ed ora è parte integrante del nuovo trattato di Lisbona: *“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”*.

Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) in attuazione delle direttive europee, ha dedicato un intero capitolo ai trattamenti dei dati personali in ambito sanitario.

Soddisfare al meglio l'esigenza di salute dei cittadini significa rispettare la loro dignità e proteggere le informazioni sensibili soprattutto in una società nella quale lo sviluppo della tecnologia e dell'informatica consente di moltiplicare le informazioni trattate che li riguardano per motivi sanitari, amministrativi o di monitoraggio della spesa farmaceutica. E' in tale contesto che la privacy degli utenti è intesa dalle farmacie italiane non come “un costo” da sopportare o un adempimento da porre in essere ma come un valore primario da perseguire, a tutela degli assistiti.

Le farmacie italiane inoltre considerano la protezione dei dati personali non solo un valore ma un investimento per il futuro. Tanto più le farmacie saranno in grado di rispettare la dignità della persona quanto più potranno portare avanti il loro compito nella società, come presidio integrato del servizio sanitario nazionale, anche attraverso l'effettuazione di nuovi servizi sanitari.

Il presente Vademecum intendere riepilogare tutte le indicazioni in materia fornite da Federfarma, con proprie circolari, alle articolazioni territoriali della categoria, mettendo a disposizione la modulistica necessaria per rispettare gli obblighi normativi.

1. DISPENSAZIONE DI FARMACI

1.1 Ricettario SSN¹

Il medico, esclusivamente su richiesta del paziente², deve apporre sulla zona della ricetta predisposta per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito un tagliando di carta fornito con il ricettario.

Il farmacista, nel caso in cui lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco, può separare momentaneamente il tagliando dal modello di ricetta e successivamente riunirlo allo stesso apponendovi la propria sottoscrizione.

1.2 Ricette ripetibili³

Il Medico ha la facoltà e non l'obbligo di apporre sulla ricetta le generalità del paziente. Tuttavia, se lo richiede il paziente, ha l'obbligo di redigere la ricetta in forma anonima⁴.

Il farmacista in alcun caso ha l'obbligo di controllare la presenza o meno del nome e cognome del paziente sulla ricetta ripetibile.

1.3 Ricette non ripetibili

Il medico ha l'obbligo di apporre sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente⁵

il Ministero della Salute con nota dell'11/07/2006 ha chiarito che "*l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome deve intendersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome*". Le ricette non ripetibili possono quindi essere spedite purché rechino il codice fiscale o, in alternativa, il nome e il cognome del paziente oppure entrambi.

¹ Art. 87, Codice privacy

² Art. 89, comma 2 bis, Codice privacy, così come integrato dal decreto legge n. 81/2004

³ Art. 88, Codice privacy

⁴ Art. 89, comma 2 bis, Codice privacy, cit.

⁵ Art. 89, d.lgs.219/06

Nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le specifiche procedure⁶. Attualmente sono presenti nel nostro ordinamento disposizioni di carattere speciale che obbligano di indicare solamente le iniziali del nome e cognome del paziente di seguito indicate:

Nelle prescrizioni di specialità medicinali per indicazioni o vie di somministrazione o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni di preparazioni magistrali di cui al DL 17.02.1998, convertito con legge n. 94 dell'8.4.1998, il medico non deve riportare sulla ricetta le generalità del paziente, ma deve invece trascrivervi un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai dati di archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente

Nelle prescrizioni di *retrovir* il medico deve apporre le iniziali del nome e cognome su richiesta dell'interessato⁷. Secondo una possibile interpretazione, il medico dovrebbe apporre le iniziali anche nelle prescrizioni di altri farmaci anti - HIV in quanto la legge⁸ obbliga l'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.

Le ricette non ripetibili "bianche", decorso il periodo di conservazione (sei mesi,) devono essere distrutte con modalità atte ad escludere l'accesso ai terzi ai dati in esse contenute.⁹ Invece, le ricette non ripetibili del ricettario SSN, devono essere consegnate a norma di Convenzione (DPR 371/1998) all'azienda USL competente.

1.4. Ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti¹⁰

Le ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti per le quali è obbligatoria, ai sensi del DPR 309/90, l'indicazione del nome e del cognome del paziente, devono essere conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l'utilizzo.

1.5 Esclusione dell'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso per le ricette contenenti prescrizioni di farmaci

I trattamenti di dati sanitari effettuati in occasione della spedizione e/o conservazione delle ricette contenenti prescrizioni di farmaci non comportano, per il farmacista, l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso, in quanto l'informativa resa e il consenso acquisito dal medico comprende anche i trattamenti effettuati da chi fornisce i farmaci prescritti¹¹.

⁶ Art. 89, d.lgs.219/06

⁷ D.M. 4 novembre 1991

⁸ Art. 5, legge n. 135 del 1990, così come modificato dall'art. 178, comma 2, lett. a) Codice privacy

⁹ Art. 89, d.lgs.219/06

¹⁰ Art.89, comma 2, Codice privacy

1.6 Rilevazione del codice fiscale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Il codice fiscale dell'assistito deve essere rilevato dal codice a barre della tessera sanitaria all'atto della utilizzazione della ricetta medica recante la prescrizione di farmaci. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta medica¹².

I dati da rilevare devono essere elaborati con un programma certificato, i cui parametri tecnici sono stabiliti dal Ministero dell'Economia¹³.

il software certificato, utilizzato per elaborare i dati della ricetta, deve assicurare che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁴. Pertanto, non è conforme alla normativa vigente la conservazione, nel computer della farmacia, dei dati della tessera sanitaria per evitare al cittadino di esibirla all'atto della dispensazione del farmaco.

1.7 Scontrino fiscale parlante recante il codice fiscale

L'apposizione del codice fiscale del destinatario del farmaco sullo scontrino parlante comporta un trattamento di dati personali effettuato per adempiere ad un obbligo di legge. Conseguentemente, non è necessario acquisire il consenso scritto del cittadino ma è sufficiente esporre un cartello in farmacia che informi i cittadini sul trattamento effettuato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

A tal proposito Federfarma ha predisposto una bozza di cartello (*Allegato n. 1*) che assolve sia agli obblighi di informazione previsti dall'art 13 del d.lgs. 196/2003 che a quelli previsti dal comma 3 dell'art 39, legge 222/2007 (Cfr. Circolare Federfarma [n. 621](#) del 5 dicembre 2007).

A tutela della riservatezza e della dignità dei cittadini, per la detrazione, o la deduzione, della spesa d'acquisto dei medicinali, lo scontrino non deve indicare la denominazione commerciale, bensì il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC)¹⁵.

11 Art. 78, comma 4, Codice privacy; Art. 81, comma 2, Codice privacy

12 Comma 7 dell'art. 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

13 Comma 5 dell'art. 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

14 Comma 8 dell'art. 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

15 L'Agenzia delle entrate, con la circolare prot. n. 40/E del 30 luglio 2009, ha recepito le indicazioni fornite dal Garante della privacy con il Provvedimento del 29 aprile 2009 (si veda in proposito la [circolare prot. n. 8749/212](#) del 13/5/2009) riguardanti le modalità volte a tutelare la riservatezza e la dignità dei cittadini in conseguenza dell'indicazione, in chiaro, della denominazione commerciale del farmaco da essi acquistato all'atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il centro per l'assistenza fiscale (Caf) oppure presso il proprio commercialista.

Per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali legate all'acquisto di farmaci, gli scontrini dovranno, quindi, indicare:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale
- codice fiscale del destinatario.

2. DISTANZE DI CORTESIA, INCARICHI E ISTRUZIONI AGLI OPERATORI

2.1 Distanze di cortesia e regole di condotta degli operatori¹⁶

E' obbligatorio istituire appropriate distanze di cortesia e adottare soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Conseguentemente, è necessario esporre quantomeno un cartello con la dicitura "*Per il rispetto della riservatezza si prega la gentile clientela di attendere il proprio turno a debita distanza dal banco*" (**Allegato n.2**).

Gli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2.2. Titolare del trattamento dei dati personali. Incaricati al trattamento. Responsabile del trattamento dei dati personali¹⁷

Di norma, il titolare del trattamento è il titolare di farmacia. Nel caso di società di farmacisti, il titolare del trattamento è la società in quanto tale.

Il titolare deve designare per iscritto gli incaricati al trattamento (**Allegato n. 3**) Gli incaricati sono tutte le persone che, all'interno della farmacia, effettuano operazioni di trattamento dei dati personali. Il titolare ha la facoltà di designare un responsabile al trattamento al quale delegare l'attuazione della normativa della privacy anche limitatamente a tali settori di attività.

Per i trattamenti dei dati degli utenti della farmacia delegati a soggetti esterni (ente, società o persona fisica) la farmacia deve designarli responsabili del trattamento dei dati personali. Ad esempio, deve designare responsabile del trattamento il soggetto che effettuano il servizio di tariffazione delle ricette e/o attuazione degli adempimenti ai sensi dell'art. 50 del d.l. n. 269/2003 (**allegato n.4**); il consulente del lavoro (**allegato n.5**); il commercialista (**allegato n.6**); il consulente informatico (**allegato n.7**); trasportatore dell'ossigeno terapeutico (**allegato n.8**). Qualora il consulente informatico rivesta la funzione di amministratore di sistema si veda il paragrafo 8.6.

3. SERVIZI SANITARI

3.1 Regole generali. misure per il rispetto dei diritti degli interessati. Informativa e consenso

¹⁶ Art. 83, Codice privacy

¹⁷ Art. 4, comma 1, lett f), g), h); artt. 28, 29, 30 Codice privacy. Cfr. Circolari Federfarma n.170 del 20/4/2004 e n. 245 dell'11/6/2004.

In casi di prestazioni sanitarie in farmacia, si devono rispettare le seguenti misure¹⁸:

- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

E' necessario rendere l'informativa e acquisire il consenso allorché si effettuino servizi che comportino trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute¹⁹ - ad esempio:

- assistenza integrativa e nomenclatore tariffario²⁰ (**Allegato n.9**);
- altri servizi sanitari, solo qualora comportino il trattamento di dati personali (noleggio di apparecchiature per specifiche terapie, misurazione della pressione, autoanalisi ecc...) (**allegato n.10**).

Si devono inoltre attuare le misure di sicurezza previste dalla legge (Crf. Paragrafo 9)

3.2 CUP prenotazioni di visite specialistiche e ritiro di referti

Nel servizio di prenotazione CUP e ritiro dei referti, la farmacia non è considerata titolare del trattamento ma responsabile del trattamento. In quanto tale, la farmacia deve attenersi alle istruzioni impartite dalla ASL, titolare del trattamento dei dati personali, e a quanto stabilito, in tema di privacy, all'interno dell'accordo istitutivo del servizio.

Il decreto del Ministero della Salute, ha stabilito delle garanzie specifiche a protezione dei dati personali.

Tali regole dovranno essere recepite all'interno della Convenzione nazionale e soprattutto degli accordi regionali attuativi.

3.2.1 Informativa e consenso

Il decreto²¹ prevede che le Asl dovranno predisporre:

¹⁸ Art. 83, Codice privacy

¹⁹ Art. 76, comma 1, lett a) Codice privacy

²⁰ In relazione all'assistenza integrativa non è necessario rendere l'informativa e acquisire il consenso se ha provveduto in tal senso l'ASL, nominando la farmacia responsabile del trattamento.

²¹ Il decreto approvato dalla Conferenza stato regioni ha recepito le indicazioni dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

- un modello di informativa che la farmacia deve rendere all'assistito; nell'informativa deve essere specificato che il cittadino deve rilasciare un consenso specifico nel caso in cui intenda ritirare un referto presso la farmacia;
- un sistema che consenta alla farmacia di annotare il consenso al trattamento dei dati rilasciato al cittadino, al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe anche presso le altre farmacie;
- un sistema che consenta alla farmacia di acquisire il consenso specifico al ritiro del referto. A differenza del consenso al trattamento dei dati necessario per effettuare le prenotazioni che deve essere rilasciato solamente una volta ed è valido anche per le successive prenotazioni anche nelle altre farmacie, il consenso al ritiro del referto deve essere rilasciato ogni volta che il cittadino intende richiedere il ritiro del referto presso la farmacia;

3.2.2 Consegna dei referti

L'operatore espressamente incaricato dalla farmacia a tale operazione deve consegnare il referto in busta chiusa nelle mani dell'assistito al quale il referto si riferisce, o ad un terzo espressamente delegato per iscritto che produca copia di documento di identità del delegante e un proprio documento in corso di validità.

3.2.3 Misure e accorgimenti. No a banche dati di referti digitali in farmacia. Modalità e tempi di conservazione dei referti.

E' necessario attuare le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia. I

I modi nonché i tempi massimi di conservazione dei referti, e le misure di sicurezza devono essere definiti nell'ambito degli accordi regionali attuativi.

3.2.4 Postazioni dedicate e distanze di rispetto

Le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto.

3.3 Prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo²².

Le farmacie, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni analitiche e qualora utilizzino specifici dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione²³.

3.4 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti in farmacia

²² Decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010

²³ Art. 4, comma 1, Decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010

In caso di prestazioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010 è necessario attuare le misure generali per il rispetto della dignità degli interessati di cui al 3.1, quelle previste dalla legislazione di settore, nonché quelle che saranno inserite dalla Convenzione e dagli accordi attuativi regionali che fisseranno tra l'altro anche i requisiti minimi dei locali.

4. VIDEOSORVEGLIANZA²⁴

4.1 Obbligo di informativa mediante l'esposizione di cartelli

E' obbligatorio esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

Il cartello con l'informativa:

- deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere le generalità del titolare di farmacia persona fisica o la ragione sociale della società, e le finalità perseguite (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni);
- deve indicare se le immagini sono registrate
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; Tale prescrizione, concernente la visibilità notturna, deve essere adempiuta entro il 29 aprile 2011.

E' obbligatorio esporre cartelli differenziati

- o nel caso in cui si proceda alla registrazione delle immagini (**allegato n.11**)
- o nel caso in cui non si proceda alla registrazione (**allegato n.12**).
- o in caso di collegamento con le forze di polizia (**allegato n.13**)

I modelli devono essere completati con la scrittura delle generalità del titolare di farmacia persona fisica o della ragione sociale della società.

4.2 Violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa. Sanzioni

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa (esposizione del cartello), consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro, prevista dall'art. 161 del Codice privacy.

4.3 Verifica preliminare del Garante della privacy solo in determinati casi

E' necessario sottoporre l'impianto di videosorveglianza a verifica preliminare del Garante, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- sistemi di videosorveglianza dotati di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali;

²⁴ Provvedimento generale del garante della Privacy 8 aprile 2010, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010](#)

- sistemi c.d. intelligenti, che sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.
- allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

E' importante porre particolarmente attenzione a non eccedere i tempi di conservazione delle immagini registrate per non ricadere nell'obbligo di richiedere all'Autorità una verifica preliminare.

4.4 Esclusione della notificazione del trattamento per le riprese effettuate per fini di sicurezza

In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, del Codice privacy, il Garante ha confermato che non vanno notificate le riprese effettuate per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relative a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente.

4.5 Misure di sicurezza

Le immagini mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con le ordinarie misure minime sicurezza (password per l'accesso, antivirus, conservazione di videocassette, cd, DVD in armadi chiusi a chiave) e comunque con le ulteriori specifiche misure riportate nell'***allegato n. 14***. Tali ulteriori Misure di sicurezza devono essere adottate entro il **29 aprile 2011**.

Il mancato rispetto di tali ulteriori prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03). Viceversa, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da ventimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, D.Lgs. 196/03) ed integra il reato previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 196/03 punito con l'arresto sino a due anni.

Sarebbe opportuno che l'installatore degli impianti garantisca l'implementazione di tali misure, attraverso il rilascio di un documento all'interno del quale dichiari di aver installato l'impianto a norma del d.lgs. n.196/2003 e del Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010.

4.6 Incaricati all'utilizzazione degli impianti

Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del Codice*). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

4.7 Conservazione delle immagini

Le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana²⁵.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si deve richiedere una verifica preliminare del Garante.

²⁵ In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno e dal Comitato intersettoriale sulla criminalità predatoria istituito dall'OSSIF, si ritiene che le farmacie siano un luogo ad alto rischio rapina e sia, pertanto, consentito di conservare le immagini fino ad una settimana di tempo.

Il mancato rispetto dei termini di conservazione (sette giorni) e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).

4.8 Autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro (Divieto di controllo a distanza dei lavoratori)

Nelle attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità.

E' possibile invece installare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori. In tal caso, tuttavia, le farmacie con personale sino a 15 dipendenti devono richiedere l'autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro. Solamente nelle farmacie con più di 15 dipendenti, (o nelle società che gestiscono farmacie con più di 15 dipendenti) laddove è istituita la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) è possibile concludere un accordo con la stessa, in sostituzione dell'autorizzazione.

L'impianto può essere installato solo successivamente al rilascio della autorizzazione. Si ricorda altresì che la Direzione Provinciale del lavoro, a seguito della richiesta di autorizzazione, di norma effettua un sopralluogo in farmacia, finalizzato a fornire le prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione e qualora rinvenisse le telecamere già installate, sanziona il titolare di farmacia.

5. RAPPORTI DI LAVORO

5.1 Finalità del trattamento. Informativa e consenso.

Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito, solo se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale, dalla contrattazione collettiva per la determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro individuale o, ancora, dalla legge.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei dati personali che lo riguardano, un'informativa individualizzata completa degli elementi indicati dall'art. 13 del Codice (***allegato n. 15***) Il consenso, invece, non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro²⁶.

5.2 Comunicazione dei dati personali del lavoratore a soggetti determinati.

La comunicazione è ammessa solo se l'interessato esprime il proprio consenso.

Il consenso non deve essere richiesto quando la comunicazione dei dati personali è necessaria per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

5.3 Rete aziendale e internet.

E' necessario il consenso del lavoratore per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o *curricula*) nella *intranet* aziendale (e a maggior ragione in *Internet*), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola "*necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro*" (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).

5.4 Diffusione dei dati personali.

²⁶ Art. 26, comma 4, lett. d); Cfr. Circolare Federfarma n.485 del 27 novembre 2003

In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzinola diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b) del Codice). È il caso, ad esempio, dell'affissione nella bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti.

Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate all'esecuzione di obblighi lavorativi.

In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:

- affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali;
- sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
- assenze dal lavoro per malattia;
- iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.

5.5 Cartellini identificativi.

Al riguardo, Il garante della privacy ha già rilevato, in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, che l'obbligo di portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell'indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.

5.6 Misure di sicurezza a protezione dei dati dei lavoratori

5.6.1 Dati sanitari dei lavoratori. Devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale dell'interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative).

Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica diversa da quella predisposta dall'INPS, il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati (ad esempio, prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).

5.6.2 Incaricati. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che *"deve avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un'adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito"*.

5.6.3 Misure fisiche ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare, tra l'altro (cfr. artt. 31 ss. del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:

- i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;

- le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità tali da escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati;
- siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio,
- sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati;
- sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti:

6. FIDELITY CARD

6.1 Riduzione al minimo del trattamento dei dati personali. Divieto di trattamento di dati sanitari

I sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dalle farmacie per gestire le carte di fidelizzazione devono essere configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di informazioni relative a clienti. Pertanto, il trattamento di dati personali dei clienti che hanno aderito a programmi di fidelizzazione della clientela non è lecito se

- le finalità del trattamento possono essere perseguite con dati anonimi;
- i dati personali e le modalità di trattamento non sono pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Conseguentemente, l'utilizzazione di dati sensibili, ed in particolare di dati idonei a rivelare lo stato di salute, non è di regola ammessa per le finalità di fidelizzazione della clientela.

6.2 Finalità di fidelizzazione della clientela, mediante l'attribuzione di vantaggi o premi

Nel caso in cui la farmacia utilizzi carte di fidelizzazione della clientela può trattare esclusivamente:

- i dati anagrafici dell'intestatario della carta;
- i dati relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzato dal cliente (senza il riferimento al dettaglio dei singoli prodotti).

6.3 Finalità di profilazione della clientela. Divieto di trattare dati sanitari

Nell'eventualità che la farmacia utilizzi programmi di gestione della carta di fidelizzazione che consentano di effettuare anche una profilazione²⁷ della clientela, questa può essere effettuata solo con dati anonimi o non identificativi e senza una relazione tra i dati che permettono di individuare gli interessati e le indicazioni relative agli acquisti effettuati. Se la finalità può essere perseguita con tali modalità (ad esempio quando si effettua una profilazione della clientela per classi omogenee) non è lecito conservare dati personali.

In ogni caso e' assolutamente vietato il trattamento (la visualizzazione e/o la conservazione) di dati sanitari per finalità di fidelizzazione e profilazione della clientela.

Pertanto, non è consentito alla farmacia, per le finalità di fidelizzazione e profilazione della clientela, conservare, trasmettere all'esterno o, più semplicemente, visualizzare i dati di acquisto da parte di un utente di farmaci e di particolari prodotti (ad esempio pannoloni, siringhe per insulina) che, ancorché

²⁷ Per profilazione della clientela s'intende l'analisi delle abitudini, dei gusti e delle scelte di consumo dei clienti della farmacia attraverso la registrazione in una banca dati dei prodotti acquistati.

parafarmaceutici, sono idonei a rivelare il suo stato di salute. Il divieto di utilizzare la fidelity card in occasione dell'acquisto di farmaci è vietata anche per altri profili che non riguardano la normativa sulla privacy.

6.3 Informativa e Consenso

Prima del conferimento dei dati e del rilascio della carta deve essere fornita all'utente una informativa per iscritto, chiara e completa, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'eventuale attività di profilazione, ancorché effettuata nelle forme sopra indicate, deve essere espressamente comunicata al cliente mediante l'informativa.

Nel caso in cui la farmacia utilizzi esclusivamente dati relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzata dal cliente senza il riferimento al dettaglio dei singoli prodotti, è sufficiente rendere per iscritto l'informativa ma non è necessario acquisire il consenso al trattamento.

Ogni altra finalità di trattamento, come quella di profilazione della clientela (registrazione dei prodotti acquistati per analisi delle abitudini o delle scelte di consumo della clientela) o di invio di materiale pubblicitario all'intestatario della carta richiede un consenso informato specifico e distinto per ciascuna di esse. Il consenso deve essere quantomeno documentato per iscritto dal titolare del trattamento.

Infatti, l'utente che ha intenzione di aderire al programma di fidelizzazione deve avere la possibilità di negare il consenso alla attività di profilazione o all'invio di materiale pubblicitario.

6.4 Tempi di conservazione

I dati relativi agli acquisti con riferimento a clienti individuabili possono essere conservati per finalità di profilazione o di marketing (invio di materiale pubblicitario) per un periodo non superiore, rispettivamente a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione salvo la trasformazione in forma anonima.

In ogni caso, i dati personali non indispensabili in relazione agli scopi per i quali sono trattati devono essere immediatamente cancellati o trasformati in forma anonima.

6.5 Notificazione del trattamento

Il titolare di farmacia che utilizza programmi di gestione di carte elettroniche volte a definire profili di consumatori o ad analizzare abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati deve notificare tale trattamento al Garante (Art 13, comma 1, lett.d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

6.6 Misure di sicurezza

In ogni caso, tutte le farmacie che trattano dati personali per gestire le fidelity card devono designare i soggetti incaricati al trattamento e attuare le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'allegato B a Codice

7. NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

Dall'esame della normativa vigente²⁸ e dai pareri redatti dal Garante in materia²⁹, si evince che i casi di trattamento di dati che possono essere effettuati in farmacia, soggetti all'obbligo notificazione, sono:

- l'utilizzazione di fidelity card che consentano la profilazione della clientela e l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo dei clienti;
- utilizzazione di sistemi molto sofisticati di videosorveglianza che interagiscono con altri sistemi di rilevazione di spostamenti delle persone.

La notificazione va effettuata prima di iniziare il trattamento. La notificazione tardiva è sanzionabile al pari della mancata notificazione .

8. MISURE DI SICUREZZA E DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)³⁰

8.1 Misure di sicurezza

Tutte le farmacie devono attuare le misure minime di sicurezza previste dalla legge³¹, riepilogate nel prospetto allegato (*allegato n.16*).

Inoltre, farmacie devono fornire adeguate istruzioni ai dipendenti nell'ambito della lettera di incarico (cfr.paragrafo 2)

8.2 Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Tutte le farmacie devono redigere il Documento programmatico della sicurezza (DPS) (*allegato n.17*) e/o aggiornarlo entro il 31 marzo di ogni anno

8.3 Aggiornamento del DPS

Per effettuare l'aggiornamento del DPS, qualora dopo una verifica dei trattamenti effettuati e dei rischi di sicurezza correlati, non si individuassero variazioni rispetto a quanto contenuto nel documento programmatico precedentemente redatto, le farmacie potranno redigere un nuovo DPS, utilizzando il contenuto del precedente documento programmatico, apponendovi una data aggiornata e la sottoscrizione del titolare di farmacia.

In alternativa, le farmacie possono apporre in calce al documento già redatto l'anno precedente (che, quindi, si ritiene valido anche per l'anno successivo) questa dichiarazione:

28 Art. 37, Codice privacy e Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004

29 Parere del Garante 23 aprile 2004 "Chiarimenti sui trattamenti da notificare"; Parere del Garante 26 aprile 2004 "Notificazioni in ambito sanitario precisazioni del Garante". Cfr. Circolari Federfarma n.177 del 21/04/2004; n.181 del 26/04/2004

30 Art. 33, 34,35,36 Codice privacy; Allegato B al Codice "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"

31 Cfr. Circolare Federfarma [n. 245](#) dell'11 giugno 2004 e [n.255](#) del 31 maggio 2005

“ In data....., il titolare della farmacia ha effettuato una nuova ricognizione dei trattamenti di dati personali sensibili effettuati mediante strumenti elettronici e dei rischi di sicurezza correlati e non ha rinvenuto variazioni di rilievo rispetto a quanto contenuto nel documento programmatico sulla sicurezza adottato da questa farmacia.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare della farmacia.

il Documento programmatico sulla sicurezza deve essere conservato in farmacia e non deve essere trasmesso ad alcuna Autorità. Inoltre, la legge non richiede, per tale documento, l'apposizione della "data certa"³², ma è sufficiente che il titolare di farmacia apponga una data all'atto della redazione o dell'aggiornamento del DPS, debitamente sottoscritto.

8.4 Sanzioni

La scrivente ricorda che la mancata adozione delle misure minime di sicurezza fa scaturire sanzioni di carattere penale e amministrativo.

Recentemente, nel decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 "mille proroghe", convertito in legge n. 14 del 27 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. ordinario n. 28), sono state inasprite e aggiunte alcune sanzioni.

In particolare, chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza è punito con l'arresto sino a due anni (*art. 169 Codice Privacy*). Non è più prevista la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'arresto.

Oltre alla sanzione di carattere penale, in caso di trattamento di dati personali effettuati senza l'adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dalla legge è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro. E' escluso il pagamento in misura ridotta (*art. 162, comma 2 bis, del d.lgs. 196/2003*).

8.5 Attestazione di conformità al disciplinare tecnico

Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico³³.

8.6 Amministratori di sistema³⁴

Sono prescritte alcune misure e accorgimenti ai titolari di trattamenti relativamente funzioni di amministratore di sistema. Tali misure devono essere applicate solo se la farmacia utilizza tale figura

³² La "data certa" si ottiene con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico da parte degli uffici postali ai sensi dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261

³³ Regola n. 25 disciplinare tecnico

³⁴ Il Garante della privacy, con Provvedimento generale del 27 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 24 dicembre 2008, ha stabilito alcune "**Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema**"

L'amministratore di sistema (ADS) è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi di software complessi utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali³⁵.

L'attività dell'ADS, quale, ad esempio, il salvataggio dei dati, l'organizzazione della rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware possono comportare un'effettiva capacità di azione sui dati personali. Conseguentemente l'Autorità Garante ha Previsto delle misure e delle cautele a protezione delle informazioni riservate indicate in allegato (**allegato n. 18**) e la designazione ad amministratore di sistema (**allegato n. 19**)

E' evidente che tale normativa è applicabile solo nella misura in cui tali figure possano intervenire sui dati personali.

Non rientrano nella definizione di ADS quei soggetti che solo occasionalmente intervengono sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software³⁶, ad esempio quando

- la farmacia contatta l'assistenza e una persona si reca fisicamente in farmacia per fornire l'assistenza richiesta;
- la farmacia contatta l'assistenza e autorizza l'assistenza stessa a collegarsi in remoto alla farmacia per fornire l'assistenza richiesta;

Rientrano invece nella definizione di ADS quei soggetti che gestiscono il sistema con un collegamento in remoto sempre aperto al sistema della farmacia, senza che la farmacia debba autorizzare di volta in volta l'accesso.

Inoltre, riveste tale figura il collaboratore della farmacia che abbia il compito di mantenere il sistema, aggiornare periodicamente i programmi, controllare ordinariamente il loro corretto utilizzo, installarne di nuovi e per tale motivo possa accedere, anche accidentalmente, a dati personali contenuti nel sistema informatico della farmacia stessa. Se è vero che tale caso può verificarsi raramente (di norma è un compito che viene affidato ad un consulente esterno) tuttavia non è possibile escluderlo a priori.

Inoltre, anche se si effettuano trattamenti non oggetto di esonero, nel caso di un titolare che svolga funzioni di unico amministratore di sistema non si applicano le previsioni³⁷ relative alla:

- verifica dell'attività dell'amministratore
- tenuta dei log degli accessi informatico

35 Faq sul Provv. gen. Garante del 27 novembre 2008. Domanda n° 1

36 Faq sul Provv. gen. Garante del 27 novembre 2008. Domanda n° 1

37 Faq sul Provv. gen. Garante del 27 novembre 2008. Domanda n°3

Avviso ai sensi del comma 3 dell'art. 39 legge n. 222/2007. Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs n.196/2003

Dal 1 gennaio 2008 le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci possono essere detratte solo se documentate da **scontrino fiscale parlante**, recante **il codice fiscale del destinatario del farmaco**

SE VUOI OTTENERE LA DETRAZIONE DELLE SPESE DEI FARMACI RICHIEDI L'APPOSIZIONE DEL CODICE FISCALE SULLO SCONTRINO

A tal fine questa farmacia informa che il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato esclusivamente al fine di emettere, su tua richiesta, lo scontrino parlante recante il codice fiscale, in ottemperanza agli obblighi di legge. La conservazione dei dati è effettuata esclusivamente a fini fiscali.

Il codice fiscale può essere più agevolmente rilevato dalla:

TESSERA SANITARIA



RICORDATI DI PORTARLA SEMPRE CON TE



federfarma

Allegato n. 2

**PER IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
I SIG.RI CLIENTI SONO PREGATI DI
ATTENDERE IL LORO TURNO
TENENDOSI A DEBITA DISTANZA
DAL BANCO**

**Designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali trattati in farmacia .
Istruzioni finalizzate all'attuazione delle misure minime di sicurezza.**

Il Dott....., Titolare della farmacia (legale rappresentante della società)
....., sita in.....in qualità di
titolare del trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 designa il/i proprio/i dipendente/i di seguito elencato/i incaricato/i dei trattamenti di dati
personali di cui alle tabelle allegate.

(inserire i nominativi degli incaricati)

.....
.....
.....
.....
.....

Il trattamento dei dati, indicati nelle tabelle, è consentito al solo ed esclusivo fine di svolgere le mansioni alle quali è preordinato il dipendente di farmacia, stabilite dalla legislazione di settore, e ogni altra attività necessaria alla gestione della farmacia.

Ogni altro tipo di trattamento di dati personali non è consentito.

Il titolare di farmacia, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla regola n. 27 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B, al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fornisce le istruzioni, di seguito indicate, finalizzate all'applicazione delle misure di sicurezza.

- L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di trattare i dati sanitari e tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni in modo lecito e secondo correttezza.
- E' fatto assoluto divieto di comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali provenienti dalle banche dati e dagli archivi della farmacia in assenza di autorizzazione del titolare di farmacia e comunque nei casi non consentiti dalla legge.

In relazione al trattamento di dati personali effettuato su **supporto cartaceo**, l'incaricato al trattamento deve attenersi alle istruzioni di seguito indicate.

- Non consentire a persone non autorizzate di visionare le prescrizioni mediche ed altri documenti contenenti dati personali.
- Conservare, al termine del lavoro, le prescrizioni mediche e tutti i documenti in armadi chiusi a chiave o comunque in archivi ad accesso selezionato, in modo tale da prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso da parte di persone prive di autorizzazione; le chiavi degli armadi che contengono tali documenti devono essere custodite con diligenza. Possono accedere a tali archivi solo gli incaricati del trattamento dei dati personali e le persone autorizzate dal titolare per finalità consentite.
- Restituire al titolare le prescrizioni mediche e gli altri documenti contenenti dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente al termine delle operazioni affidate, qualora l'incaricato non abbia l'accesso agli archivi.

In relazione al trattamento effettuato mediante **strumenti elettronici**, l'incaricato ha l'obbligo di attenersi alle seguenti istruzioni.

- Per accedere ai dati personali che l'incaricato è tenuto a trattare con l'ausilio di strumenti elettronici, gli verrà assegnato **un codice di identificazione personale al quale dovrà associare una parola chiave (password)** composta da almeno 8 caratteri (o dal numero massimo di caratteri consentiti dal sistema). La password non dovrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili direttamente o indirettamente alla persona incaricata e dovrà essere mantenuta segreta nonché modificata ogni tre mesi.
- L'incaricato ha la possibilità di modificare autonomamente la propria password personale, previa tempestiva comunicazione al titolare del trattamento dell'avvenuta modifica e consegna allo stesso di copia

delle credenziali (parola chiave e codice identificativo) in busta chiusa. Il titolare deve conservare le buste contenenti le credenziali in luogo sicuro. Solo in caso di necessità operative urgenti (ad esempio nel caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire) o per tutelare la sicurezza del sistema il titolare ha la possibilità di accedere alle credenziali di cui sopra.

- Al fine di garantire la massima riservatezza sui dati trattati, l'incaricato non dovrà lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di lavoro.
- Qualora si rendesse necessario trasferire dati sanitari su supporti rimovibili (DVD, CD, penne USB ecc.), l'incaricato è tenuto a custodire gli stessi in modo da garantire che altri non possano accedervi, avendo cura di riporli in armadi chiusi a chiave durante l'assenza dalla postazione di lavoro e terminato l'utilizzo dovrà fare in modo che le informazioni in essi contenuti non siano intellegibili o tecnicamente ricostruibili da eventuali altri utilizzatori o altrimenti eliminate.
- Non è consentito installare nei computer in dotazione della farmacia programmi informatici se non con autorizzazione esplicita del titolare di farmacia, in quanto l'utilizzo di software non regolarmente acquistato dalla farmacia può configurare un reato anche in considerazione del grave pericolo di contrarre virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore.
- I computer esistenti in farmacia non possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli professionali e attinenti all'attività della farmacia. Su tali computer vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup settimanale (salvataggio dei dati).
- Il Personal computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare la Farmacia.
- Computer, stampanti e fax vanno posizionate in aree non accessibili a soggetti non abilitati al trattamento e non presidiate.

Il sottoscritto comunica con la presente che la mancata osservanza di tali istruzioni può far sorgere in capo all'incaricato responsabilità penale per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza, responsabilità civile nei confronti di terzi che venissero danneggiati dalla perdita, distruzione e utilizzazione illecita dei dati e responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.

Cordiali saluti

IL Dott.
(firma del titolare di farmacia o del legale
rappresentante della società)

Copia della presente è stata consegnata in data odierna all'interessato

Firma per presa visione da parte dell'incaricato del trattamento

.....

SCHEDA N. 1 DATI SENSIBILI

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute su supporto cartaceo

<input type="checkbox"/> A) Prescrizioni mediche (tutte le ricette nelle quali sono indicate le generalità dell'assistito)
<input type="checkbox"/> B) Certificati medici
<input type="checkbox"/> C) fatturazione a fronte della dispensazione di medicinali e della vendita di prodotti sanitari idonei a rivelare lo stato di salute del paziente;
<input type="checkbox"/> D) Contabilizzazione della dispensazione di presidi e prodotti sanitari in attuazione di convenzioni con il servizio sanitario nazionale o regionale (assistenza integrativa);
<input type="checkbox"/> E) elaborazione schede paziente;
<input type="checkbox"/> F) gestione del servizio di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie;
<input type="checkbox"/> G) (<i>indicare altri trattamenti di dati sensibili eventualmente effettuati</i>).....
<input type="checkbox"/> H).....
<input type="checkbox"/> I).....
<input type="checkbox"/> L).....



Tutela dei dati personali – Elaborazione dei dati delle ricette
Designazione del Responsabile del trattamento
 (art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Spett.le

.....

Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmacia..... ubicata in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire al’espletamento dell’incarico conferito in ordine alla elaborazione dati delle ricette contenenti prescrizioni farmaceutiche spedite dalla propria farmacia ai fini della realizzazione della distinta contabile e della elaborazione dei file da trasmettere ai sensi dell’art. 50 del decreto legge n.269/2003 e dell’ art.8, comma 2, del DPR 371/1998, nomina codesto centro, nella persona del suo rappresentante legale Sig....., "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali contenuti nella copia delle ricette che, secondo le procedure in atto, vengono periodicamente a tale fine consegnate.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente alla contabilizzazione degli importi dei prodotti ceduti ai fini della compilazione dei documenti contabili necessari al sottoscritto per la realizzazione del corrispettivo nei confronti del Servizio sanitario nazionale e alla elaborazione dei file da trasmettere ai sensi dell’art. 50 del decreto legge n.269/2003 e dell’art.8, comma 2, del DPR 371/1998, per il monitoraggio della spesa sanitaria, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento con riferimento ai dati contenuti nella copia delle ricette consegnate.

I dati delle ricette non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi, fatta eccezione agli enti autorizzati dalla legge al trattamento per attuare le procedure relative al monitoraggio della spesa sanitaria ex art. 50 decreto legge n. 269/2003 e quelle previste dall’art.8, comma 2, del DPR 371/1998

..... dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle che potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003, che, peraltro, prevede quanto segue:

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile.

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Inoltre, il sottoscritto ricorda che potrà conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti o successivamente trattati (Art.11, comma 1 lett. e del d.lgs. 196/2003).

Il sottoscritto ribadisce che nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 196/2003 e dall’allegato B al d.lgs. 196/2003 recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate anche mediante la consegna alla farmacia di copia di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati, e ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza (art. 29 comma 5, D.lgs 196/2003)
- adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere (art. 29 1 d.lgs. 196/2003);



federfarma

- riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Titolare di farmacia

(Dott.)

Il sottoscritto.....nella qualità di rappresentante legale della società..... dichiara di ricevere e accettare la presente comunicazione, prendendo atto degli obblighi posti a proprio carico dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)



federfarma

allegato n.5

Tutela dei dati personali relativi ai rapporti di lavoro in farmacia
Atto di nomina a Responsabile del trattamento
(art. 29 D. lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Egregio Sig.

Dott./Rag.

Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmaciaubicata in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire l'espletamento dell'incarico professionale conferitoLe in ordine agli adempimenti contabili ed amministrativi relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti della farmacia, La designa di "Responsabile" limitatamente al trattamento dei dati personali relativi ai rapporti di lavoro correnti con i dipendenti della farmacia.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente agli adempimenti contabili ed amministrativi relativi al rapporto di lavoro in atto tra i dipendenti e la farmacia del sottoscritto, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

I dati in questione non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi fatta eccezione per gli adempimenti previsti da norme di legge, regolamento e dal CCNL di settore anche ai fini degli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003, che, tra l'altro, prevede quanto segue:

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Il sottoscritto ribadisce, infine, che Ella nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 196/2003 e dall'allegato B al D.lgs 196/2003 recante il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittodichiara di ricevere e accettare la presente comunicazione e prede atto degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)



Tutela dei dati personali dei clienti della farmacia
Atto di nomina a Responsabile del trattamento
(art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Egregio Sig.

Dott./Rag.

Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmaciaubicata in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire l'espletamento dell'incarico professionale conferitoLe in ordine agli adempimenti contabili ed amministrativi, Le conferisce l'incarico di "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali dei clienti della farmacia.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente agli adempimenti contabili ed amministrativi, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

I dati in questione non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ella dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle ulteriori che Le potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003, che, tra l'altro, prevede quanto segue:

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Il sottoscritto ribadisce, infine, che Ella nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 196/2003 e dall'allegato B al D.lgs 196/2003 recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittodichiara di ricevere la presente comunicazione e prede atto degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)



federfarma

Tutela dei dati personali

Atto di nomina a Responsabile del trattamento consulente informatico

(art. 29 D. lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Spett.le

azienda

Via.....

Il sottoscritto dott. , quale titolare della farmaciaubicato in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003 , con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire l'espletamento dell'incarico conferitoVi in ordine alla consulenza informatica nella Farmacia , conferisce a codesta società l'incarico di "Responsabile del trattamento" dei dati personali contenuti nella memoria degli strumenti elettronici effettuato in occasione della manutenzione (manutenzione, controllo, riparazione hardware/software, aggiornamento e/o installazione di nuovo hardware/software) del sistema informatico.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente all'accesso ai dati personali, indispensabile per effettuare la manutenzione dei sistemi informatici della farmacia, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento non necessario per espletare l'incarico conferito.

I dati in questione non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003

Cordiali saluti

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittodichiara di ricevere la presente comunicazione e prede atto degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)



Tutela dei dati personali – Fornitura dell'ossigeno terapeutico a domicilio

Designazione del Responsabile del trattamento

(art. 29 D. lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Spett.le

(azienda)

Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmacia..... ubicata in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire a codesta azienda l'espletamento dell'incarico conferito in ordine alla consegna a domicilio dell'ossigeno terapeutico, designa codesta azienda, nella persona del suo rappresentante legale Sig....., "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali dei pazienti, destinatari di tale medicinale.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente alla consegna a domicilio dell'ossigeno, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

I dati dei pazienti non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi.

Codesta azienda dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle che potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ribadisce che codesta azienda nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n.196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del d. lgs n. 196/2003 e dall'allegato B al d.lgs 196/2003 recante il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- impegnarsi a allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze (art. 29 comma 5, d.lgs 196/2003);
- adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere (art. 29 d.lgs 196/2003);
- riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittonella qualità di rappresentante legale dell'Azienda..... dichiara di ricevere la presente comunicazione e prende atto degli obblighi posti a proprio carico dalla legge in materia di protezione dei dati personale.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003**

ASSISTENZA INTEGRATIVA

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione all'espletamento delle procedure relative alla dispensazione dei presidi di cui al Nomenclatore tariffario e alla assistenza integrativa regionale, ha la necessità di sottoporre al trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato:

- a) alla dispensazione a suo favore di presidi e prodotti sanitari per conto del servizio sanitario nazionale o regionale;
- b) alla elaborazione della documentazione contabile per ottenere, da parte delle strutture sanitarie competenti, il rimborso del prezzo del prodotto sanitario o presidio dispensato.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate.

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati impedisce la dispensazione dei presidi e dei prodotti sanitari.

5. Comunicazione dei dati

I dati sensibili raccolti saranno comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e b) ai competenti organi del Servizio sanitario nazionale e regionale.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati al trattamento dei dati personali e dai responsabili del trattamento che svolgono consulenze contabili e di tariffazione per la farmacia.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà rivolgersi a questa Farmacia per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare (responsabile) del trattamento

I suindicati diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile. A tal fine, la informiamo che titolare (responsabile) del trattamento è il dott.



federfarma

Allegato n. 9

Il/La sottoscritto/a ricevuta, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003, l'informativa di cui sopra, relativa all'utilizzazione dei propri dati personali e sensibili:

- **esprime il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. Consente altresì la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nella informativa per le finalità nella stessa informativa indicate.**

Luogo

data

sottoscrizione



**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003**

TRATTAMENTO DI DATI FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SANITARI

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione al servizio di....., ha necessità di sottoporre a trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla corretta gestione del servizio sanitario sopra indicato.

2. Modalità del trattamento dei dati

- a) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è necessario in relazione alle finalità sopra evidenziate.

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati impedisce lo svolgimento del servizio.

5. Comunicazione dei dati

I dati sensibili raccolti non verranno comunicati a terzi.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati al trattamento dei dati personali.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà rivolgersi a questa Farmacia per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare (responsabile) del trattamento

I suindicati diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile. A tal fine, la informiamo che titolare (responsabile) del trattamento è il dott.


Il/La sottoscritto/a ricevuta, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003, l'informativa di cui sopra, relativa all'utilizzazione dei propri dati personali e sensibili:

- Conferisce il consenso al trattamento dei dati, secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa..

Luogo

data

sottoscrizione




AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La ripresa è effettuata da
per fini di sicurezza delle persone e dei beni

Le immagini sono registrate

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)




AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La ripresa è effettuata da
per fini di sicurezza delle persone e dei beni

Le immagini non sono registrate

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La ripresa è effettuata da
per fini di sicurezza delle persone e dei beni

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

VIDEOSORVEGLIANZA: MISURE DI SICUREZZA

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
- b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.
- c) Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
- d) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo
- f) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

Sistemi integrati

Le modalità di trattamento di sistemi integrati di videosorveglianza (ad esempio, *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, collegamento con le forze di polizia*) richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, quali:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

Cancellazione delle immagini

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle immagini, allo scadere del termine previsto, da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione.

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003**

RAPPORTO DI LAVORO

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione al rapporto di lavoro in atto con La scrivente, ha necessità di sottoporre a trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili, è finalizzato ad adempiere ad obblighi previsti dal contratto di lavoro, dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza.

In particolare, il trattamento dei dati è necessario per effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi, l'elaborazione delle buste paga, l'adempimento di obblighi previdenziali e assistenziali, l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che Lei comunichi tempestivamente le variazioni dei suoi dati personali a.....

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati può comportare l'impossibilità di effettuare poter svolgere correttamente il rapporto di lavoro in atto.

5. Comunicazione dei dati

I dati raccolti saranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate ai seguenti soggetti:

- professionisti/ consulenti/ strutture presso i quali avviene la compilazione della Sua busta paga
- istituto di credito presso cui avviene l'accredito mensile delle Sue retribuzioni
- enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanitari previsti dalla normativa o comunque derivanti dal rapporto di lavoro in essere.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati per iscritto al trattamento dei dati personali e dai responsabili del trattamento delegati espressamente a trattare i dati per le finalità previste da questa informativa.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

A questa Farmacia Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare (responsabile) del trattamento

I suindicati diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile. A tal fine, la informiamo che titolare (responsabile) del trattamento è il dott.

Il sottoscritto/a.....dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003 di cui sopra relativa al trattamento dei dati personali per la gestione del rapporto di lavoro.

Luogo

data

sottoscrizione

*** **

(Parte da sottoscrivere solo nel caso in cui il dipendente di farmacia abbia autorizzato la farmacia al pagamento della quota sindacale mediante la trattenuta in busta paga)

A seguito del mandato da lei fornito a questa farmacia per la trattenuta in busta paga delle quote sindacali, La informiamo che questa Farmacia ha la necessità di trattare i suoi dati personali idonei a rivelare l'adesione ad un sindacato per espletare tali incombenze. Il trattamento è svolto, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate ai professionisti/ consulenti/ strutture presso i quali avviene la compilazione della Sua busta paga. Il Titolare del trattamento è il titolare di farmacia.....nei confronti della quale potrà esercitare i diritti di cui all'art. / T.U. sopra richiamato.

Il/La sottoscritto/aricevuta, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003, l'informativa di cui sopra, relativa all'utilizzazione dei propri dati idonei a rivelare l'adesione ad un sindacato:

- **dà il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. Consente altresì la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nella informativa per le finalità nella stessa informativa indicate.**

Luogo

data

sottoscrizione

Prospetto riepilogativo
MISURE MINIME DI SICUREZZA

TRATTAMENTI EFFETTUATI SU SUPPORTO CARTACEO

Istruzioni agli incaricati

Impartire istruzioni scritte agli incaricati finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali; aggiornare, con cadenza almeno annuale, qualora ci fossero dei cambiamenti, l'individuazione del trattamento consentito ai singoli incaricati.

Le istruzioni scritte e l'individuazione del trattamento consentito possono essere rese nell'ambito della designazione ad incaricato del trattamento

Conservazione dei documenti contenenti dati personali sanitari

Conservare documenti contenenti dati sanitari e altri dati sensibili in un archivio ad accesso controllato (ad esempio in armadi chiusi a chiave).

TRATTAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI

Codice identificativo e password

Adottare un codice identificativo e password associati ad ogni incaricato, per poter accedere ai dati trattati mediante il computer. La parola chiave deve essere almeno di 8 caratteri, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi.

Il codice identificativo, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Il *codice identificativo e password* non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica; sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

Istruzioni agli incaricati

Impartire Istruzioni agli incaricati relative alla segretezza e all'utilizzo della Password, alla custodia dello strumento elettronico durante la sessione di lavoro, alla custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Tali istruzioni possono essere rese nell'ambito della designazione ad incaricato del trattamento ([Cfr. allegato 3](#))

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Installazione e aggiornamento di antivirus, firewall

Protezione dei dati personali contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi diretti a danneggiare o ad interrompere un sistema informatico, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale (es. antivirus, firewall).

L'aggiornamento dei programmi per elaboratore rilasciati per prevenire la vulnerabilità dell'hardware e dei software è almeno semestrale.

Predisposizione di un sistema (ad es. firewall o altri software) di protezione contro accessi abusivi.

Backup e sistema di ripristino dei dati

Istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza.

Adozione di idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici. L'accesso ai dati deve essere ripristinato entro e non oltre 7 giorni.

Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Redazione del DPS. Aggiornamento del DPS entro il 31 marzo di ogni anno (Cfr. allegato 17).

Misure per il trattamento dei dati sanitari

Trattamento dei dati sanitari con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi o altre soluzioni che li rendono temporaneamente intelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Attestazione di conformità al disciplinare tecnico

Il titolare del trattamento che adotta le misure di sicurezza all'interno della propria struttura avvalendosi di soggetti esterni riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui all'all. B al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003)

Le misure di sicurezza sopra descritte sono contenute nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003).

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

*(Art. 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali e regola 19 del disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza)*

FARMACIA:

Indirizzo:

Località:

Data di redazione del documento:

1. ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI

Si elencano, nella seguente tabella, i trattamenti di dati sensibili mediante strumenti elettronici effettuati dalla Farmacia.

Tabella n. 1*

La farmacia effettua i seguenti trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei clienti mediante strumenti elettronici:

<input type="checkbox"/> A) gestione delle prescrizioni di preparazioni magistrali ai sensi del Decreto 18 novembre 2003. Redazione e conservazione delle etichette per le confezioni contenenti i dati identificativi del paziente;
<input type="checkbox"/> B) fatturazione a fronte della dispensazione di medicinali e della vendita di prodotti sanitari idonei a rivelare lo stato di salute del paziente;
<input type="checkbox"/> C) contabilizzazione della dispensazione di presidi e prodotti sanitari in attuazione di convenzioni con il servizio sanitario nazionale o regionale (assistenza integrativa);
<input type="checkbox"/> D) elaborazione schede paziente;
<input type="checkbox"/> E) gestione del servizio di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie;
<input type="checkbox"/> F) elaborazione di referti nominativi in occasione di servizi sanitari (misurazione della pressione, elettrocardiogramma);
<input type="checkbox"/> G) trattamento dei dati della ricetta per effettuare la trasmissione degli stessi ai sensi dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
<input type="checkbox"/> H) trattamento dei dati della ricetta per effettuare la tariffazione e conseguentemente redigere le distinte contabili ai fini del pagamento da parte della ASL ai sensi del DPR 371/1998
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**(apporte una croce sui trattamenti effettuati dalla farmacia e indicare altri trattamenti di dati sanitari eventualmente trattati)*

Il titolare di farmacia e i dipendenti di seguito elencati e incaricati per iscritto, possono legittimamente effettuare i trattamenti di seguito elencati:

Tabella n. 2

Nome e Cognome incaricato	Trattamenti autorizzati (indicare le lettere della tabella n. 1)

N.B. Il trattamento autorizzato consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Tuttavia esiste la possibilità di autorizzare gli incaricati ad effettuare solo alcune operazioni sopra elencate o ad accedere solo a determinate banche dati.

Il trattamento dei dati avviene nei locali della farmacia mediante.....
(indicare gli strumenti utilizzati dal titolare per effettuare il trattamento: personal computer, palmare, computer portatile; indicare inoltre se tali strumenti sono collegati mediante rete locale).

2. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'

2.1 Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è: *(indicare le generalità del titolare di farmacia o la ragione sociale della società di farmacisti)*

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai fini della sicurezza, ha le seguenti responsabilità:

- deve nominare per iscritto gli "incaricati" al trattamento dei dati di cui alla tabella n. 2 e gli eventuali "responsabili" di cui alla tabella n. 3 fornendo le relative istruzioni volte a rispettare le misure di sicurezza.
- Annualmente verifica l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito degli incaricati.
- Ha cura dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui al paragrafo n. 4 e quelle che sarà necessario adottare personalmente o attraverso soggetti a ciò delegati *(indicare i soggetti e le misure di sicurezza eventualmente loro affidate)*. **Ogni qualvolta è affidata a soggetti esterni l'applicazione delle misure di sicurezza (ad es. consulenti informatici) esterni alla farmacia, il titolare deve ottenere una descrizione scritta degli interventi effettuati che attesti l'operazione effettuata e la conformità alle disposizioni del presente disciplinare.**
- Deve vigilare sul rispetto delle proprie istruzioni da parte degli incaricati e degli eventuali responsabili, nonché sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- Promuove lo sviluppo, la realizzazione ed il mantenimento dei programmi di sicurezza contenuti nel presente Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali;
- Promuove lo svolgimento di un programma di interventi formativi degli incaricati concernenti la sicurezza dei dati mediante l'illustrazione del DPS e delle sue regole di sicurezza. In particolare la previsione di interventi formativi è volta a rendere edotti gli incaricati dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- Informare gli incaricati sul contenuto del presente documento.

2.2 Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza, hanno le seguenti responsabilità:

- svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e nelle direttive scritte dal titolare;
- non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l'esplicita autorizzazione del titolare del trattamento;
- rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
- informare il titolare in caso di incidenti che dovessero coinvolgere i dati personali.

Tutti gli incaricati devono rispettare le soluzioni previste dal titolare volte a tutelare nel miglior modo possibile la riservatezza dei dati personali dei clienti. Devono cioè:

- contribuire a far rispettare ai clienti le distanze di cortesia;
- usare ogni cautela che ritengano necessaria volta ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità;
- rispettare la dignità dell'interessato in ogni operazione del trattamento;
- fornire informazioni solo ai diretti interessati;
- assumere regole di condotta analoghe al segreto professionale (per i soggetti non iscritti all'ordine).

2.3 Custode delle credenziali di autenticazione informatica (codice identificativo e parola chiave)

Il custode delle copie delle credenziali di autenticazione informatica è il **Titolare di farmacia**.

Il custode ha l'incarico di conservare con segretezza e sotto la propria diretta responsabilità le buste contenenti l'indicazione della parola chiave scelta dai singoli incaricati.

Il custode deve garantirne la relativa segretezza e, ove necessitato ad utilizzare le credenziali, deve informare tempestivamente l'incaricato.

In questo caso l'incaricato dovrà scegliere una nuova credenziale e procedere ad una nuova consegna in busta chiusa al custode.

N.B. La nomina del custode delle chiavi non è necessaria quando il titolare e tutti gli incaricati possono accedere ai medesimi dati.

2.4 Responsabili del trattamento esterni alla farmacia

La Farmacia effettua i trattamenti di dati sensibili mediante strumenti elettronici di seguito elencati, avvalendosi di soggetti esterni nominati responsabili del trattamento:

Tabella n. 3

Trattamento	Responsabile del trattamento <i>(indicare i dati identificativi del consulente o della società cui è stato affidato l'incarico)</i>
Tariffazione delle ricette per redigere le distinte contabili ai fini del pagamento da parte della ASL ai sensi del DPR 371/1998	
Gestione dipendenti (elaborazione busta paga contenente informazioni idonee a rivelare l'adesione ad un sindacato)	
Redazione fatture contenenti dati sanitari degli utenti della farmacia	
Elaborazione dati ricette ai fini della trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Trattamento dei dati dei pazienti destinatari delle bombole di ossigeno terapeutico	

Trattamento dei dati degli utenti effettuato dal consulente informatico per la gestione del sistema informatico della farmacia	
--	--

I compiti affidati al responsabile del trattamento sono analiticamente descritti nella lettera di designazione.

Il responsabile del trattamento all'atto dell'affidamento dell'incarico, dichiara per iscritto:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

3. L'ANALISI DEI RISCHI

Comportamenti degli operatori

- a) Furto di credenziali di autenticazione
- b) carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
- c) comportamenti sleali o fraudolenti
- d) errore materiale

Eventi relativi agli strumenti

- e) azione di *virus* informatici o di codici malefici
- f) tecniche di sabotaggio
- g) malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti
- h) accessi esterni non autorizzati
- i) intercettazione di informazioni in rete

Eventi relativi al contesto

- j) accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto
- k) asportazione e furto di strumenti contenenti dati
- l) eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria
- m) Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ...)
- n) Errori umani nella gestione della sicurezza fisica

N.B. L'elenco dei rischi è puramente indicativo.

4. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE:

Le misure adottate si riferiscono a tutti i computer e le banche di dati utilizzate per effettuare il trattamento di dati personali sensibili.

4.1 Autenticazione informatica (Codice identificativo e parola chiave)

Tali misure sono adottate per contrastare i rischi di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – h) paragrafo 3.

L'accesso all'elaboratore, sia esso in rete o meno, è sempre protetto da una procedura di autenticazione informatica. Gli incaricati al trattamento sono dotati di password e codice identificativo che consentono il superamento di detta procedura di autenticazione relativa all'insieme di trattamenti indicati nella tabella n. 1

Agli incaricati ed ai soggetti autorizzati che accedono alle banche dati gestite con strumenti informatici è assegnato un codice identificativo personale univoco non cedibile, il cui corretto utilizzo è regolamentato all'atto della assegnazione

con apposita comunicazione personalizzata. Gli incaricati ed i soggetti autorizzati devono dotarsi di password riservata composta da almeno 8 caratteri (o dal numero massimo consentito dal sistema).

Gli incaricati ed i soggetti autorizzati hanno la possibilità di modificare autonomamente la propria password personale, previa tempestiva comunicazione al **Titolare** dell'avvenuta modifica e consegna allo stesso di copia del codice identificativo e parola chiave in busta chiusa. Il custode deve conservare le buste contenenti le credenziali in luogo sicuro. Solo in caso di necessità operative urgenti (ad esempio nel caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire) o per tutelare la sicurezza del sistema il custode ha la possibilità di accedere alle credenziali di cui sopra. Le password devono essere modificate al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 3 mesi.

Gli incaricati ai trattamenti sono preventivamente informati per iscritto dei loro doveri in termini di riservatezza sui dati trattati e sulle misure minime di sicurezza da adottare. Queste disposizioni sono fornite loro nella lettera di nomina quali incaricati al trattamento.

Tutti gli accessi dei soggetti abilitati, in caso di perdita da parte di questi ultimi della qualità legittimante l'accesso ai sistemi informativi o a parti di esso, vengono impediti.

La Farmacia provvede a mantenere una adeguata vigilanza sugli accessi agli ambienti che ospitano gli elaboratori interessati a questa misura.

Stampanti e fax sono posizionate in aree non accessibili a soggetti non abilitati al trattamento e non presidiate.

I fornitori esterni, addetti alla manutenzione di hardware, software e reti, operano in conformità alle presenti istruzioni, sotto la sorveglianza del Titolare del trattamento.

L'operatore effettua la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e la ritira immediatamente dai vassoi delle stampanti comuni.

4.2 Antivirus

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere e)- f) paragrafo 3

I dati personali devono essere protetti dall'azione di programmi (c.d. "virus"), mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici (c.d. programmi antivirus) aggiornati con cadenza almeno semestrale.

La Farmacia si è dotata del seguente software antivirus _____ che è stato installato su tutti gli strumenti elettronici in dotazione.

N.B. Indicare le modalità di aggiornamento e funzionamento dell'antivirus. Ad esempio:

L'aggiornamento del prodotto antivirus installato è continuo e fatto automaticamente tramite una funzionalità a disposizione nel prodotto stesso. L'antivirus in oggetto controlla in automatico ogni file scaricato dalla rete o dalla posta elettronica o letto da supporti esterni quali floppy disk e cd-rom. il personale è stato adeguatamente informato sui comportamenti corretti da tenere per evitare di introdurre virus informatici.

E' tassativamente proibito agli incaricati installare programmi provenienti dall'esterno se non con autorizzazione esplicita del titolare di farmacia in quanto l'utilizzo di software non regolarmente acquistato dalla farmacia può configurare un reato in considerazione del grave pericolo di contrarre virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore.

4.3 Sistema di protezione contro accessi abusivi (ad es. Firewall)

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere h) paragrafo 3

I dati sensibili devono essere protetti contro l'accesso abusivo.

La farmacia si è dotata del seguente software *teso ad impedire l'accesso non consentito ai dati sensibili* _____

(si possono indicare altri componenti software o hardware che hanno le stesse finalità)

4.4 Aggiornamento dei programmi

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere e) f) g) h) i) paragrafo 3

Semestralmente devono essere effettuati gli aggiornamenti dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti.

Il Sig.è incaricato di seguire il corretto aggiornamento del software antivirus, del sistema operativo e di altri eventuali software utilizzati correntemente.

4.5 Salvataggio dei dati su supporti di sicurezza (Backup dati)

Tali misure sono state adottate contro la perdita di dati

Sono verificate e fornite istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente.

Più in particolare, al fine di garantire non solo la integrità, ma anche la pronta disponibilità dei dati, la Farmacia effettua settimanalmente un backup di tutti dati gestiti con strumenti elettronici utilizzando:

X	driver utilizzato per il backup
	masterizzatore per CD
	masterizzatore per DVD
	lettore floppy
	altro: _____

(il driver utilizzato per il backup è quello contrassegnato da una X)

Il Sig. _____ gestisce personalmente le copie di sicurezza e le procedure di backup ed è edotto in riferimento alle procedure da seguire; in caso di sua assenza lo sostituirà in questa gestione il Sig _____

I supporti di backup vengono titolati e la loro custodia etichettata; ogni volta viene effettuata una verifica della leggibilità ed integrità del supporto di backup.

Le copie di backup non sono conservate nello stesso luogo fisico ove si trovano gli strumenti elettronici con cui si gestiscono i dati personali. Il tempo massimo per la conservazione delle copie di backup è stato stabilito in 2 mesi. I supporti da eliminare vengono resi inutilizzabili.

Sono osservate le misure relative ai supporti rimovibili di cui al paragrafo 4.7.

4.6 Ripristino della disponibilità dei dati sensibili in seguito a distruzione o danneggiamento (disaster recovery)

Tali misure vengono adottate contro la perdita di dati sensibili indicati nella tabella n. 1.

Il tempo necessario per recuperare i dati delle copie di sicurezza, a fronte di una generica emergenza, è di 7 giorni max. dal verificarsi del possibile accadimento negativo.

Il recupero dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità (*indicare la procedura applicata*)

4.7 Supporti rimovibili contenenti dati sensibili

Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, cd rom, dvd, cassette, cartucce) contenenti dati sensibili vengono trattati con particolare cautela.

Il supporto, deve essere conservato in armadio chiuso a chiave. Le chiavi sono consegnate alle persone di cui alla tabella n. 2 per effettuare i trattamenti ivi elencati. Non sono consentiti trattamenti ulteriori.

I supporti rimovibili se non utilizzati, devono essere distrutti fisicamente a meno che le informazioni contenute siano rese intelleggibili e sia tecnicamente impossibile ricostruire i dati contenuti.

4.8 Protezione delle aree e dei locali

Indicare le modalità di protezione dei locali dove sono ubicate le banche dati e i computer contenenti informazioni sanitarie dei pazienti. E' sufficiente indicare le modalità di protezione dei locali nei quali è ubicata la farmacia e i dispositivi utilizzati contro i rischi che possono portare alla perdita o alla distruzione dei dati come ad esempio i rischi che si corrono in caso di furto incendio, ecc. (Es. adozione di sistemi di antifurto, serrature particolari ecc., installazione di estintori ecc..)

5. CRITERI PER LA CIFRATURA E LA SEPARAZIONE DEI DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE

I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità e che permettano il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali identificativi degli interessati.

Al riguardo è necessario indicare:

la Protezione scelta. vale a dire la tipologia di protezione adottata, scelta fra quelle indicate dal Codice o in base a considerazioni specifiche del titolare;

Data di effettività vale a dire la data a partire dalla quale le misure adottate sono diventate operative;

Tecnica adottata: vale a dire la descrizione sintetica tecnica ed eventualmente organizzativa della misura adottata. Ad esempio, in caso di utilizzo di crittografia, le modalità di conservazione delle chiavi e le procedure di utilizzo delle stesse.

Il trattamento dei di dati idonei a rivelare lo stato di salute per effettuare il servizio di trasmissione dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene effettuato in conformità alle modalità e alle misure di sicurezza previste dall' art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e al disciplinare tecnico attuativo emanato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è **valido per un anno e deve essere successivamente aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.**

Se esigenze operative rendessero necessari aggiornamenti più frequenti, il Titolare si riserva la possibilità di allegare documenti aggiuntivi ad integrazione dello stesso e che ne diventano pertanto parte integrante.

Località, Data.....

Dott.....

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: MISURE E CAUTELE A PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

L'AMMINISTRATORE DI SISTEMA (ADS)

Per "amministratore di sistema" il Garante intende una figura professionale perposta alla

- gestione e alla manutenzione di elaboratori o di sue componenti,
- amministrazione di basi di dati,
- amministrazione di sistemi software complessi,
- amministrazione di reti.

Nell'ambito del Provvedimento del Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali. compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi di software complessi utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali¹.

L'attività dell'ADS, quale, ad esempio, il salvataggio dei dati, l'organizzazione della rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware possono comportare un'effettiva capacità di azione sui dati personali. Conseguentemente l'Autorità Garante ha Previsto delle misure e delle cautele a protezione delle informazioni riservate.

E' evidente che tale normativa è applicabile ad una azienda solo nella misura in cui tali figure possano intervenire sui dati personali.

Non rientrano nella definizione di ADS quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (ad esempio per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software².

MISURE

a) Valutazioni delle caratteristiche soggettive

L'attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento

b) Designazioni individuali

La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato (Cfr. Bozza di designazione ad amministratore di sistema in appendice)

c) Elenco degli amministratori di sistema

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa al personale ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al [provvedimento](#) del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10

¹ Faq sul Provv gen Garante del 27 novembre 2008. Domanda n° 1

² Faq sul Provv gen Garante del 27 novembre 2008. Domanda n° 1

marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (*ad es., intranet* aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini).

d) Servizi in outsourcing

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in *outsourcing* il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

e) Verifica delle attività

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

f) Registrazione degli accessi

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

ESONERI

I soggetti che trattano dati personali per gestire informazioni attinenti ad altre imprese o amministrazioni, clienti, fornitori, dipendenti anche in relazione ad obblighi contrattuali e normativi per correnti finalità amministrative e contabili (gestione di ordinativi, buste paga e ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti)³ sono esonerati dall'adozione delle misure previste nel provvedimento in commento.

Non rientrano nella definizione di ADS, e quindi non si applica la normativa in esame a quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (ad esempio per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

Inoltre, anche se si effettuano trattamenti non oggetto di esonero, nel caso di un titolare che svolga funzioni di unico amministratore di sistema non si applicano le previsioni⁴ relative alla:

- verifica dell'attività dell'amministratore
- tenuta dei log degli accessi informatici

³ Punto 2 della Premessa del Provv. Gen. Garante 19/6/2008, pubblicato in GU n.152 del 1 luglio 2008

⁴ Faq sul Provv gen Garante del 27 novembre 2008. Domanda n°3

Designazione ad amministratore di sistema

Provvedimento generale del Garante 27 novembre 2008 relativo a "misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008;

Egr. Sig.

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 300 del 24 dicembre 2008 ed ad integrazione della eventuale nomina ad responsabile del trattamento giú consegnataLe e da Lei sottoscritta,

- considerando che la sua esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza

Il sottoscritto dott. , quale titolare della farmaciaubicato in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, La designa amministratore di sistema e in quanto tale responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nella memoria degli strumenti elettronici effettuato in occasione dell'amministrazione e manutenzione del sistema informatico.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici della farmacia, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003

Le ricordiamo, che il provvedimento del Garante già citato, obbliga l'azienda alla "verifica" almeno annuale delle attività svolte dall'amministratore di sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Distinti saluti.

Data, _____

Firma del Titolare

Per ricevuta:

(data e firma) -----